

STATUTO

DISEGNIAMO UN SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA MOSCANI 2

Numero REA: SA - 371785

Codice fiscale: 04498390659

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2007 - Statuto completo	2
--	---

prevalente, secondo le disposizioni degli articoli 2512 e seguenti c.c.; =====
- che lo Statuto sociale prevede i versamenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. =====
Le spese e tasse del presente atto, conseguenti e dipendenti sono a carico della Società qui costituita, per l'importo presumibile che le parti comparenti indicano in Euro 2.000,00 (Euro duemila virgola zero zero). =====
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai comparenti che, a mia domanda, lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà. =====
Consta di due fogli scritti parte con sistemi elettronici da persona di mia fiducia e parte di mio pugno per facciate sei e fin qui della presente e viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti quaranta. =====
F.to: Manrico Gesummaria, Dell'Anno Luisa, Annamaria Rinaldo, Anna Attanasio, Cafaro Anna, Annamaria Aliberti, Grillo Lucia, Cafaro Vittoria, Anna Dell'Anno, Annalisa Maffia, Paola Auletta, Nicola Ruotolo, Emilia Cardone, Umberto Salomi notaio (sigillo) =====
SEGUE QUANTO ALLEGATO: =====
===== **Statuto Sociale** =====
===== **della società** =====
===== **"DISEGNIAMO UN SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** =====
===== **TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** =====
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE =====
Con riferimento alla legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali" è costituita la società cooperativa "DISEGNIAMO UN SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". =====
La cooperativa ha sede nel comune di Salerno, alla via Moscani n. 2. =====
L'indirizzo è indicato ai soli fini del disposto dell'art. 111 ter disp. att. c.c.; la sua eventuale futura modifica, nell'ambito dello stesso Comune, non costituisce modifica dell'atto costitutivo e rientra nelle competenze dell'organo che ne curerà la pubblicità di legge. =====
Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, etc., anche altrove. =====
ART. 2 - DURATA =====
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. =====
E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti. ==
===== **TITOLO II: DISCIPLINA DI RIFERIMENTO** =====
ART. 3 - NORMATIVA GENERALE =====
Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché, in quanto

compatibili, quelle previste dal Titolo V del Codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata. =====

ART. 4 - NORMATIVA SPECIALE =====

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla Legge 381 del 2/11/1991, riguardanti la disciplina in materia di cooperative sociali. =====

ART. 5 - REGIME MUTUALISTICO =====

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile e pertanto: =====

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

b) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; =====

c) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori; =====

d) vi è l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

La cooperativa può operare anche con terzi. =====

==== TITOLO III: SCOPO, OGGETTO, ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ====

ART. 6 - SCOPO SOCIALE =====

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 381/91, è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività sociali rivolte, in via prioritaria ancorché non esclusiva, all'educazione delle giovani generazioni. =====

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. =====

La cooperativa, inoltre, intende perseguire tramite la gestione in forma associata delle proprie attività, le finalità educative e di crescita spirituale ed umana così come definite dal Magistero della Chiesa Cattolica ed in sintonia con il carisma di Padre Josè Gras y Granollers e della Congregazione Figlie di Cristo Re da Lui fondata. =====

La cooperativa potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative

di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. =
ART. 7 - OGGETTO SOCIALE =====
Considerato lo scopo sociale così come definito all'articolo
precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come
più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'orga-
nizzazione e la gestione di servizi scolastici, di formazione
e istruzione, tramite il coinvolgimento dei propri soci. A
norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio
di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successi-
vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulte-
riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o
in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vi-
gente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo so-
ciale. =====
La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza
fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi
sociali ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della
legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive. =====
La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e soli-
daristica della cooperazione, privilegiando attraverso l'ope-
ra dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in dif-
ficoltà e di conseguenza il soddisfacimento d'interessi gene-
rali della comunità. =====
Più in particolare si prefigge i seguenti scopi: =====
- promuovere la funzione sociale del volontariato nel suo
ruolo d'espressione e promozione dei vincoli della solida-
rietà, per servire in modo organico ed adeguato alla persona,
con servizi ed interventi espliciti nell'ambito delle leggi
nazionali e regionali concernenti la cultura, l'attività sco-
lastica, formativa ed interventi educativi in genere; =====
- organizzare attività di promozione, nonché corsi di for-
mazione, di istruzione e d'aggiornamento tramite attività e-
ducative, scolastiche, para-scolastiche ed aggregative. =====
In particolare, la cooperativa intende gestire stabilmente o
temporaneamente, per conto proprio o di terzi: =====
- istituzione, accreditamento e gestione, diretta e indi-
retta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente,
di servizi per la prima infanzia; =====
- istituzione, accreditamento e gestione, diretta ed indi-
retta, di scuole anche paritarie e/o parificate d'ogni ordine
e grado integrate ad attività educative di istruzione o so-
ciali o assistenziali; =====
- istituzione e gestione di centri promozione di una per-
manente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi
culturali e sociali che interessano la collettività; =====
- servizi domiciliari d'assistenza, sostegno e riabilita-
zione da fornirsi sia presso famiglie sia scuole o altre
strutture d'accoglienza; =====
- pubblicazione di periodici diretti all'informativa so-
ciale; =====

- realizzazione e gestione di corsi, conferenze, lezioni, corsi d'orientamento scolastico e professionale, corsi per tirocinanti, attività di prevenzione; =====
- gestione di attività animative, sportive, riabilitative ed aggregative; =====
- realizzazione e gestione di progetti finalizzati a studi su argomenti socio-sanitari, culturali, legislativi e didattici; =====
- attività di formazione e consulenza; =====
- gestione di mense, cucine, attività di catering; =====
- istituzione di borse lavoro, promozione e gestione di tirocini, stages, work experiences, etc.; =====
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attività di educazione, formazione e istruzione. =====
La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività suddivise per tipologia di utenti: ==
Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso: =====
1. la gestione complessiva di: =====
1.1. comunità familiari; =====
1.2. comunità educative; =====
1.3. comunità di pronta accoglienza; =====
1.4. comunità alloggio per adolescenti; =====
1.5. asili nido e/o nidi di infanzia; =====
1.6. centri per l'infanzia; =====
1.7. spazi per bambini e per famiglie; =====
1.8. centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti; =====
1.9. servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza; ==
1.10. scuole materne (o dell'infanzia); =====
1.11. scuole elementari (o primarie); =====
1.12. scuole medie (inferiori e superiori); =====
1.13. centri gioco con affido; =====
1.14. servizi "tempo per le famiglie"; =====
1.15. centri estivi; =====
1.16. centri ricreativi; =====
1.17. centri di prima accoglienza per minori in attesa di giudizio; =====
2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture; =====
3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: =====
3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari; =====

3.2. servizi di sostegno alle funzioni genitoriali; =====
3.3. servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari; =====
3.4. servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare; =====
3.5. servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo; =====
3.6. promozione dell'educazione sportiva nelle scuole; =====
4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate. =====
Svolgimento di servizi rivolti a diversamente abili, minori ed adulti, attraverso: =====
1. la gestione complessiva di: =====
1.1. comunità alloggio; =====
1.2. comunità socio-educativa-riabilitativa; =====
1.3. residenze protette; =====
1.4. centri socio-educativi-riabilitativi diurni; =====
2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture; =====
3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: =====
3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari; =====
3.2. servizi educativi ed assistenziali scolastici; =====
3.3. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa; =====
3.4. servizi presso soggiorni climatici; =====
3.5. servizi di trasporto; =====
3.6. servizi di attività motoria; =====
3.7. servizi di psicomotricità; =====
3.8. servizi di musicoterapica; =====
3.9. attività sportivo-riabilitativa; =====
4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate. =====
Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso: =====
1. la gestione complessiva di: =====
1.1. comunità alloggio; =====
1.2. case albergo; =====
1.3. case di riposo; =====
1.4. residenze protette; =====
1.5. centri diurni; =====
2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture; =====
3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: =====
3.1. servizi di assistenza domiciliare e di base; =====
3.2. servizi di assistenza tutelare; =====
3.3. servizi di assistenza domiciliare integrata; =====
3.4. servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni

climatici; =====
3.5. servizi di trasporto; =====
3.6. servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale; =====
3.7. servizi di attività motoria; =====
3.8. servizi di psicomotricità; =====
3.9. servizi di musicoterapica =====
4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate. =====
Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico-sociali: =====
1. la gestione complessiva di: =====
1.1. comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico; =====
1.2. comunità familiari; =====
1.3. alloggi sociali per adulti in difficoltà; =====
1.4. centri di pronta accoglienza per adulti; =====
1.5. case famiglia; =====
1.6. case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale; =====
1.7. promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti anche a persone in stato di disagio; =====
1.8. promozione e gestione di laboratori agricoli, artigianali, artistici rivolti a persone in stato di disagio; =====
1.9. servizi di attività motoria; =====
1.10. servizi di psicomotricità; =====
1.11. servizi di musicoterapica; =====
1.12. attività sportivo-riabilitativa; =====
2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture; =====
3. le prestazioni dei sotto indicati servizi di carattere territoriale; =====
3.1. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa; =====
4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate. =====
La società ha inoltre per oggetto la gestione di: =====
1. nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette; =====
2. centri semiresidenziali; =====
3. tutte le strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie residenziali o semi residenziali per giovani in difficoltà, oggetti in disagio sociale; =====
4. centri di aggregazione giovanile; =====
5. sportelli o centri informa giovani e/o donne; =====
6. sportelli per extracomunitari e stranieri; =====
7. servizi di mediazione linguistica; =====
8. servizi ludico ricreativi; =====
9. ludobus; =====
10. servizio di portierato sociale; =====

11. servizio di cuoco-aiuto cuoco e di lavanderia in strutture; =====
12. servizio ausiliario-inservientistico; =====
13. servizio di scodellamento pasti; =====
14. servizio di refezione scolastica; =====
15. servizio di assistenza in scuolabus e durante trasporti;
16. servizi di trasporto sociale; =====
17. servizi di telefonia sociale; =====
18. servizi di telemonitoraggio; =====
19. centri di ascolto e di counselling; =====
20. centri di consulenza sui disturbi dell'apprendimento =====
21. servizi terapeutici e riabilitativi dei disturbi dell'apprendimento; =====
22. servizi di assistenza sociale; =====
23. consultori familiari; =====
24. promozione e gestione di attività di pet therapy; =====
25. qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate. =====

La Cooperativa può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi sociali utili, in particolare con Enti locali, A.s.l., Diocesi, Parrocchie, Istituti, Comunità, Pensionati, Case Famiglia, Centri Sociali e di Medicina Sociale, Centri Diurni, Centri Sociali d'Educazione permanente, Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di Primo Grado e Scuole Secondarie di Secondo Grado, Carceri minorili, Case di Rieducazione, Centri di Rieducazione, Centri di Disintossicazione, Centri d'Animazione del Tempo Libero, Consultori Familiari, Centri d'Assistenza per handicappati, Provveditorato agli Studi, Enti Ospedalieri anche Psichiatrici, Tribunale dei Minori, Istituti per l'infanzia, Ministero di Grazia e Giustizia, Asili Nido.

La cooperativa favorirà tutte le iniziative finalizzate all'approfondimento dello studio e dell'arricchimento culturale e civile degli utenti dei servizi educativi, delle loro famiglie, del personale docente e non docente e di tutti coloro che sono a ciò interessati. =====

La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività collaterali. =====

La cooperativa può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. =====

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci. =====

La cooperativa può ricevere prestiti dei soci, finalizzati al

raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. =====

ART. 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' =====

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. =====

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. =====

===== TITOLO IV: SOCI =====

ART. 9 - REQUISITI DEI SOCI =====

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i soggetti persone fisiche e giuridiche, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali: società, enti e cittadini italiani e stranieri maggiorenni. =====

Possono essere soci della Cooperativa: =====

a) i soci lavoratori (prestatori d'opera a fronte di un compenso); =====

b) i soci fruitori (fruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società); =====

c) i soci persona giuridica, secondo il disposto dell'articolo 11 della Legge 381 del 2/11/1991: persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti è previsto il finanziamento e lo sviluppo della attività di cui all'articolo 7 del presente Statuto Sociale; =====

d) i soci volontari (ossia soci che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per motivi solidaristici). =====

Ogni socio è iscritto ad un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza ad una delle categorie su indicate. =
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e/o lungo termine. =====

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. =====

E', inoltre fatto divieto ai soci, di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto. =====

ART. 10 - SOCI SOVVENTORI =====

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di

cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. =====
Possono essere soci sovventori le persone giuridiche, gli enti religiosi e gli altri enti pubblici e privati che in via strumentale e accessoria siano interessati al conseguimento degli scopi sociali. =====
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna. =====
Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. =====
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. =====
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione. =====
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:
- l'importo complessivo dell'emissione; =====
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; =====
- il termine minimo di durata del conferimento; =====
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; =====
- i diritti patrimoniali in caso di recesso. =====
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. =====
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. =====
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. =====
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito

mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. =
La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. =====
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. =====
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. =====
ART. 11 - DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE =====
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: =====
- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e Codice Fiscale; =====
- indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; =====
- l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge; =====
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. =====
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le ulteriori seguenti informazioni: =====
- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; =====
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; =====
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. =====
L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. =====
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori, sul libro dei soci. =====
L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza dei 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con pro-

pria decisione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

ART. 12 - OBBLIGHI DEI SOCI =====

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci, fatto salvo quanto stabilito per i soci sovventori al precedente art. 10, sono obbligati a versare almeno 1 (una) quota del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo. =====

I soci si obbligano ad osservare la disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. =====

ART. 13 - RECESSO =====

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio: ===

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. =====

Il recesso non può essere parziale. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata da parte del socio alla società a mezzo raccomandata a/r. =====

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda entro 60 giorni dal ricevimento per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge o del presente statuto, legittimano il recesso. =====

Se i presupposti del recesso non sussistono l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. =====

Il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale. =====

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

ART. 14 - ESCLUSIONE =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, con propria deliberazione, alla esclusione del socio: =====

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti per l'ammissione alla cooperativa; =====

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; ===

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto sociale, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo; =

d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto sociale, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =====

e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; =====

f) non partecipi alle ultime 2 (due) assemblee convocate dal

C. di A. della Cooperativa senza aver fornito delega alcuna o aver contattato il Consiglio di Amministrazione per chiarimenti in merito alla mancata partecipazione ai momenti Assembleari; =====

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale. =====

ART. 15 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE ====
Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro instaurato e dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico. =====

ART. 16 - DIRITTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE =====
I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. =====

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. =====

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del Codice Civile. =====

Il rimborso del capitale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatta entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. =====

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni. =====

ART. 17 - MORTE DEL SOCIO =====
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente. =====

Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 commi 2 e 3 del Codice Civile. =====

I possessori provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio defunto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al

precedente articolo 10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13. =====
Si applica l'articolo 2534 del Codice Civile. =====
===== TITOLO V: STRUMENTI FINANZIARI =====
ART. 18 - STRUMENTI FINANZIARI =====
Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111 octies delle disposizioni attuative. =====
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea sono stabiliti: =====
a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; =====
b) le modalità di circolazione; =====
c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; =====
d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso. =====
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. =====
All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto sociale. =====
===== TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE =====
ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE =====
Il patrimonio sociale è costituito: =====
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote da Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna o, se superiori, di un valore multiplo di tale importo; =====
b) dalla riserva legale; =====
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto sociale e delle deliberazioni degli organi sociali; =====
d) dalla riserva straordinaria; =====
e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto dalla legge. =====
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte. =====
Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. =====
===== TITOLO VII: BILANCIO =====
ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO =====
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

anno. =====
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni sanciti dall'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile. =====
Gli amministratori documentano in Nota Integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile. =====
Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. =====
In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. =====
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione. =====
Il bilancio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. =====
ART. 21 - RISTORNI =====
L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. =====
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare: =====
1. la retribuzione corrisposta ai soci; =====
2. la qualifica professionale dei soci; =====
3. le necessità della gestione della cooperativa; =====
4. i piani strategici della cooperativa; =====
5. esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa. =====
L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: =====
a. in forma liquida; =====
b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni; =====
ART. 22 - DESTINAZIONE DELL'UTILE =====
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali destinando: =====
a) una quota non meno del 30% a riserva legale; =====

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e nelle modalità previste dalla legge; =====
c) un eventuale quota, destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia; =====
d) un eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; =====
e) quanto residua alla riserva straordinaria. =====
L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare di accantonare a "Riserve Indivisibili", alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, tutti i residui attivi di bilancio, anche senza dedurre il 30% a riserva legale, fatta salva la destinazione del 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59. =====
ART. 23 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI =====
Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con raccomandata a/r. =====
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. =====
Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti per l'ammissione. =====
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale. =====
===== TITOLO VIII: GLI ORGANI SOCIALI =====
ART. 24 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI =====
La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono: =====
a) l'Assemblea dei soci; =====
b) il Consiglio di Amministrazione; =====
c) il Collegio sindacale, se nominato. =====
SEZIONE I - ASSEMBLEA =====
ART. 25 - CONVOCAZIONE =====
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede legale o altra sede se reputata più idonea e favorevole alla partecipazione dei soci, purché nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la pri-

ma; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. =====
In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, se esistente; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. =====
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, ricorrendone i presupposti e le condizioni, entro il maggior termine di cui all'art. 2364 C.C.. =====
Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori. =====
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
Per le decisioni che riguardano: =====
- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale; ==
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; =====
la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio. =====
ART. 26 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA =====
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. =====
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====
1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; =====
2. la nomina degli amministratori e i compensi loro dovuti; ==
3. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e del revisore contabile solo ed esclusivamente se ricorrono i termini di legge previsti per l'obbligatorietà di tale istituto; =====
4. la modificazione dello statuto; =====
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; =====
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci; =====

7. l'emanazione di regolamenti interni e di altri oggetti at-
tinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame
dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli ammi-
nistratori e dei sindaci, e può impartire, se richieste, di-
rettive di gestione agli amministratori; =====

8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
liquidazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assun-
te mediante deliberazione Assembleare con le modalità previ-
ste dall'articolo 2479 bis c.c.. =====

ART. 27 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA =====

L'Assemblea è validamente costituita: =====

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o
per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci; =====
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti
dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in
prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggio-
ranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati,
salvo che per le delibere riguardanti le materie di cui ai
punti 4) e 6) dell'art. 26 nonché lo scioglimento e la liqui-
dazione della società per la cui approvazione è richiesto il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioran-
za di tutti gli aventi diritto al voto. =====

ART. 28 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA =====

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-
scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non
siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.
Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quo-
te sociali possedute. =====

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-
presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-
cio avente diritto al voto. =====

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) de-
leghe. =====

ART. 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA =====

L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione e, in sua assenza, dal vice-Presidente del Con-
siglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assem-
blea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. =====

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i
non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti
presenti. =====

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-
stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-
senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle
votazioni. =====

SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO =====

ART. 30 - AMMINISTRATORI =====

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri, su decisione dei soci in sede di nomina. q =====
In caso di presenza di soci sovventori, un consigliere deve essere scelto tra gli appartenenti a tale categoria di soci. =
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. =====
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. =====
Essi possono essere rieletti. =====
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dai membri del Consiglio di Amministrazione. =====
Il vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. =====
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
ART. 31 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. ==
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo, che può essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia, e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. =====
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente. =====
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, tale verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. ==
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. =====
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-

legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. =====
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto quale indennità di carica a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della società. =====
Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea. =====
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni perché provveda alla sostituzione dei mancanti. =====
Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. =====
ART. 32 - RAPPRESENTANZA LEGALE =====
La rappresentanza della cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al vice Presidente in caso di impedimento del Presidente. =====
Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vice Presidente o ad un membro del Consiglio di Amministrazione. =====
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. =====
SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE =====
ART. 33 - COLLEGIO SINDACALE =====
Solo nel caso si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. =====
L'Assemblea nomina il Presidente del collegio stesso. =====
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. =====
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. =====
Essi sono rieleggibili. =====
Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-

setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. =====
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. =====
L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. =====
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile. =====
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. =====
===== TITOLO VIII - SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI =====
ART. 34 - SCIoglimento =====
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. =====
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge. =====
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto. =====
I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. =====

ART. 35 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO =====
In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ===
ART. 36 - CLAUSOLA ARBITRALE =====
Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale della Circoscrizione nella quale vi è la sede della Società. =====
L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del collegio. =====
Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa. =====
Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico. =====
L'arbitrato avrà sede nel luogo stabilito dal suo Presidente. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia. =====
L'arbitrato sarà irrituale e gli arbitri decideranno secondo equità determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. =====
Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera Assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. =====
I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso. =====
ART. 37 - Requisiti mutualistici =====
Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 28 lettera E), divieto di remunerazione degli strumenti finanziari (Articolo 21, III comma), non ripartibilità delle riserve (Articolo 26, III comma) e di devoluzione del patrimonio (Articolo 44, II comma) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. =====
ART. 38 - Regolamenti =====
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i so-

ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. =====
I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi. =====
ART. 39 - DISPOSIZIONI FINALI =====
Per quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. =====
F.to: Manrico Gesummaria, Dell'Anno Luisa, Annamaria Rinaldo, Anna Attanasio, Cafaro Anna, Annamaria Aliberti, Grillo Lucia, Cafaro Vittoria, Anna Dell'Anno, Annalisa Maffia, Paola Auletta, Nicola Ruotolo, Emilia Cardone, Umberto Salomi notaio (sigillo) =====
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese. =====
Imposta di bollo assolta in modo virtuale con l'autorizzazione della Camera di Commercio di Salerno N.ro 14811 del 05/11/2001. =====